



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ENTE CERTIFICATORE: InfoCert
Qualified Electronic Signature
CA 3, InfoCert S.p.A., IT
SN CERTIFICATO: 00BBC099
VALIDO DA: 26/08/2022 12:10:08
VALIDO AL: 26/08/2025 02:00:00
FIRMATARI: MAURO GROFF

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche

Servizio Opere Ambientali

PNRR – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1. per l'Attrattività dei Borghi FIRMATARI: MAURO GROFF

Intervento 30 Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi nel Comune di Fersina. FIRMATARI: ArubaPEC

Affidamento dell'incarico di redazione della perizia geologica nell'ambito del progetto FIRMATARI: ArubaPEC S.p.A., IT

per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico.

CUP D62I22000010007

CIG 969703459°

ENTE CERTIFICATORE: ArubaPEC
EU Qualified Certificates CA

G1, ArubaPEC S.p.A., IT

SN CERTIFICATO:

161F7B2366970900

VALIDO DA: 24/04/2023 01:26:42

VALIDO AL: 24/04/2026 01:26:42

FIRMATARI: ALESSANDRO

SPERANDIO

ENTE CERTIFICATORE: ArubaPEC

EU Qualified Certificates CA

G1, ArubaPEC S.p.A., IT

SN CERTIFICATO:

161F7B2366970900

VALIDO DA: 24/04/2023 01:26:42

VALIDO AL: 24/04/2026 01:26:42

FIRMATARI: ALESSANDRO

Tra le parti:

- **Provincia autonoma di Trento, Servizio Opere Ambientali**, con sede in Via Mantova 161, 38122 Trento, Cod. Fisc. e Part IVA 00337460224, nella persona del Dirigente del Servizio Opere Ambientali

ing. MAURO GROFF, nato a Trento il 21 gennaio 1967, che interviene ed agisce in rappresentanza

della stessa - anche “Committente” o “Amministrazione aggiudicatrice”;

- **dott. geol. ALESSANDRO SPERANDIO** (C.F. SPRLSN76B16D530A e P.I. 01841590225) nato a

Feltre (BL) in data 16 febbraio 1976 iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi del Trentino – Alto

Adige – A.P. n. 208, con studio in via Dolomiti, 1 – 38050 Mezzano (TN) - anche “Affidatario”.

Premesso che:

- in conformità alla Determinazione del Dirigente del Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia

provinciale per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento n. 4440 di data 02 maggio 2023,

che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;

- vista l’attestazione di regolarità contributiva alla Cassa Previdenziale di appartenenza acquisita al

prot. n. 263660 di data 5 aprile 2023;



- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- visto quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

Art. 1 Descrizione: oggetto e finalità

1. Il presente documento ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo ramale acquedottistico dei Masi sparsi nel Comune di Palù del Fersina, i cui costi sono stati stimati in 250.000,00 euro.

Art. 2 - Modalità elettronica di sottoscrizione del contratto

1. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate con strumenti informatici (a mezzo PEC) o con altro strumento esplicitamente accettato dalle parti; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC precedentemente comunicato in fase di gara, salvo variazione comunicata all'altra parte.

Art. 3 - Rappresentanza dell'Affidatario

1. L'Affidatario del presente incarico è individuato come "Referente" incaricato dei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice e, in particolare, con il Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente o suo delegato.

Art. 4 - Struttura operativa dell'Affidatario

1. È richiesta la presenza di un laureato in geologia regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale



di appartenenza.

2. Il Professionista dovrà essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presterà la sua attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti; in caso di sospensione o perdita dei requisiti dovrà essere immediatamente sostituito da personale avente almeno pari qualificazione ed esperienza come precisato nel comma che segue.

3. Non è ammessa la sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 17.

Art. 5 - Descrizione dei lavori e importo degli stessi

1. L'attività tecnica oggetto del presente contratto riguarderà i lavori descritti all'articolo 1, unitamente agli elaborati progettuali posti a disposizione.

2. L'importo totale dei lavori che costituisce riferimento per l'esecuzione delle prestazioni è quello indicato al precedente articolo 1 e costituisce il limite massimo non superabile in sede di elaborazione delle prestazioni, salvo l'esercizio dello ius variandi del committente, che dovrà essere esercitato dal committente nelle forme e modalità contemplate e comunicato con atto espresso sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 6 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all'Affidatario l'oggetto soddisfacendo le esigenze indicate a precedente articolo 1;
- si confronta periodicamente almeno ogni 10 giorni e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate



– ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal

Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare

quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non

potrà opporsi all'utilizzo dei dati ed elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo

diritti di copyright o altro;

- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad

aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di

altri soggetti incaricati dal Committente;

- nel caso in cui si riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti

dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli

elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di

correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con

nota del Responsabile del Procedimento e l'Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun

compenso dalla Provincia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane

salvo il diritto della Provincia di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in

caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le

vigenti disposizioni e dovranno anche tener conto dell'eventuale esigenza di effettuare la gara per

l'affidamento dei lavori con il metodo elettronico per la valutazione della congruità dell'offerta (comma

5-bis articolo 30 della l.p. 30 settembre 1993, n. 26); parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di

consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in

relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare

le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di

valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal

Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;

Inoltre:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



- segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle

scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del

Committente;

- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;

- effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all'offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;

- consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta dal Professionista su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea (in triplice copia), debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito o ove offerto; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall'Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dell'incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.

Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per l'attività sopra indicata.

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico



1. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in offerta. L'importo complessivo della prestazione è stato quantificato, sulla base dell'offerta prodotta e protocollata al n. 666374812 di data 5 aprile 2023, pari ad euro 2.588,55 al netto di oneri fiscali e contributivi. In ragione dell'art. 31, comma 2 della L.P. 02/2016, in considerazione della previsione di pagamento in unica soluzione della prestazione svolta di importo inferiore a 40.000,00 euro, non è richiesta la presentazione di garanzia definitiva.

Gli importi da corrispondere sono pertanto di seguito indicati:

a) Importo a base d'asta 3.752,23 euro

b) Ribasso d'asta 31,013% su a) 1.163,68 euro

TOTALE CORRISPETTIVO NETTO 2.588,55 euro

2. Nel caso in cui, per effetto del computo finale dei lavori progettualizzati e in applicazione del ribasso offerto e dei criteri di calcolo utilizzati per la formazione della parcella (che sono quelli previsti dal Decreto del Ministro di Giustizia 17 giugno 2016), risulti un onorario minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l'Amministrazione provvederà a rideterminare e liquidare gli importi dovuti sulla base di tale criteri. Nel caso invece in cui i lavori dovessero subire una maggiorazione in corso d'opera, il corrispettivo da prendere a riferimento per la rideterminazione del corrispettivo è quello dell'importo lordo dei lavori.

3. Il corrispettivo a saldo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, a prestazione effettuata.

4. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Committente nei documenti contrattuali.

5. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.



Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni/Tempistica

1. Per la parte prestazionale relativa alla redazione della perizia geologica-geotecnica, la durata è stabilita, come da lettera di invito, in 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Professionista della comunicazione relativa al conferimento dell’incarico, nelle more della sottoscrizione del contratto tra le parti.
2. La tempistica potrà essere adeguata ed aggiornata, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione committente, in relazione alla tempistica realizzativa tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla stessa quali, in via esemplificativa:
 - a) attività istruttoria per acquisire pareri, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati;
 - b) necessità di coordinare le prestazioni con altri professionisti ovvero con l'affidamento e/o l'esecuzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - c) presenza di contenziosi che determinano sospensione o rendano comunque opportuno il differimento delle prestazioni.In presenza di importanti differimenti dipendenti da cause oggettive non imputabili al prestatore, trascorsi 60 giorni dalla data di sospensione accertata formalmente dal committente ovvero dalla data in cui si verifichi altra documentata oggettiva impossibilità di prosecuzione della prestazione, è facoltà del prestatore recedere dal contratto senza oneri a carico del committente. In tal caso il committente potrà richiedere, comunque, la prosecuzione dell’incarico al fine di completare le prestazioni già in fase di ultimazione, previo concordamento del pagamento delle prestazioni già effettuate ed espressamente accettate o richieste dal committente; in caso di mancata accettazione, nessun compenso sarà comunque dovuto per dette prestazioni non riconosciute e di esse l’amministrazione non farà alcun utilizzo. Eventuali anticipazioni già corrisposte dovranno essere restituite in quota proporzionale.

Art. 9 - Termini di esecuzione dell’incarico

1. L’attività esecutiva si svolgerà secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata all’articolo precedente e all’articolo 1.



2. La data di avvio potrà essere diversa da quella indicata in tale documento, fermo restando che l'Affidatario non potrà avanzare pretese per ritardi o rinvii. Le interruzioni o sospensioni dell'attività dovute per la presenza dei fattori di cui al comma precedente non danno diritto a maggiori compensi, fatta salva la facoltà di recesso sulla base di quanto previsto dal presente titolo. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Procedimento non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico e non danno in alcun modo diritto all'ottenimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 10 - Penale

1. I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Il mancato rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% dell'importo della parcella relativo all'incarico in fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto fino al massimo del 10%.

3. L'Amministrazione provinciale si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario, l'onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Provinciale. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.

4. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il compenso è corrisposto al Professionista, in un'unica soluzione dopo la stipulazione del contratto, ad incarico di collaudo assolto e subordinatamente al rilascio, da parte del Dirigente del Servizio Opere Ambientali, dell'attestato di regolare esecuzione delle operazioni di collaudo in oggetto.



I pagamenti saranno effettuati secondo la tempistica di seguito indicata e saranno disposti allorché siano verificate tutte le condizioni ivi indicate. Il pagamento in un'unica soluzione sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della fattura emessa dal Professionista o Studio o Società presso cui il Professionista è domiciliato. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta della regolarità all'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (e DURC in caso di presenza di dipendenti) fino alla sua acquisizione.

2. Qualora il ritardo nel verificarsi delle condizioni:

a) dipenda da fatto non imputabile all'Amministrazione Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l'attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati/delle prestazioni oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l'Affidatario avrà restituito gli elaborati/effettuato le prestazioni stesse al committente con le modifiche richieste;

b) dipenda da fatto non imputabile all'Affidatario, le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate dall'Amministrazione Committente entro 3 mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

3. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Affidatario o gravi defezioni nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.

4. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e



servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale

(...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il

CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale

(...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale

(...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed al

Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i

subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale

nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso

bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in

esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica

all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle



commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 13 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione. In caso contrario, il Committente sosponderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. 3. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento



di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 14 - Assicurazione

1. (Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione) L'Affidatario è tenuto a produrre all'Amministrazione Committente, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23 bis, comma 5, della L.P. 26/93, con specifico riferimento ai lavori progettati.

2. Detta polizza può essere prodotta mediante presentazione della scheda tecnica 2.2 allegata al DM 16 settembre 2022, n. 193, o in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3, dello schema tipo 2.2 allegato al DM 16 settembre 2022, n. 193. Resta inteso che i riferimenti alla normativa statale contenuta nello schema tipo 2.2 devono intendersi fatti ai corrispondenti istituti della normativa provinciale.

3 La copertura assicurativa, da presentarsi almeno 10 giorni (o altro termine assegnato dall'Amministrazione) prima della consegna della progettazione a completamento dell'incarico, decorre dalla data di consegna degli elaborati progettuali e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

4 La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 sospende il pagamento del compenso per la progettazione, senza oneri a carico dell'Amministrazione Committente a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

5. (Nel caso di affidamenti di incarichi diversi dalla progettazione) L'Affidatario dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, le informazioni richieste dall'articolo 5 del D.P.R. 137/2012. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico



dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria

Art. 15 - Disponibilità della prestazione

1. (Nel caso di affidamento di incarichi relativi alla progettazione) Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

Art. 16- Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salvo la risoluzione per inadempimento e fermo restando, altresì, quanto disposto dal precedente articolo 8, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non



conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi

di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;

g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;

h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;

i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

l. le violazioni al precedente articolo 14 in tema di copertura assicurativa.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all'amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Inoltre, ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore. A tal fine l'affidatario si impegna a tenersi aggiornato in ordine ai contenuti di detto Piano (che si trova nel sito istituzionale www.provincia.tn.it sezione Amministrazione trasparente / Prevenzione della Corruzione /



Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza) e di estendere tale impegno ai suoi collaboratori.

4. L'incaricato dovrà rendere, annualmente, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.

5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 18- Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli



altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

2. Con l'accettazione dell'incarico l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 20 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 30 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, nonché – in quanto applicabili – la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

- la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

- le norme del codice civile;

- le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolo, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile,



lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti presentati in sede di offerta.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in tema di modifiche al contratto in corso di validità.
2. La facoltà dell'Amministrazione di imporre variazioni all'Affidatario è esercitabile nel limite del 20% dell'importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni del sopracitato art. 27.
3. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 25 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta



con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 27 – Subappalto e subaffidamento

1. In considerazione della specificità della prestazione e del rapporto fiduciale diretto con il Professionista scelto per l'espletamento del confronto concorrenziale, non è ammessa l'esecuzione in subappalto delle prestazioni indicate.

Art. 28 – Sicurezza



1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 29 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
3. L'affidatario, pertanto, è nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del numero 8 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

4. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

5. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

6. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:



- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

7. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 31 - Obblighi in materia di legalità

1. L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link 13 https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.



3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che

intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/policy%2037001%20PAT_2023.pdf"

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 - Norma di chiusura

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Letto, confermato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE

- ing. Mauro Groff -

IL PROFESSIONISTA

- dott. geol. Alessandro Sperandio -

Documento firmato digitalmente tra le parti

Clausole vessatorie:

ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma del codice civile sono approvate

specificamente le seguenti clausole:

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico

Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni

Art. 9 – Termini di esecuzione dell'incarico

Art. 10 – Penali

Art. 11 - Modalità di pagamento

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa

Art. 18 - Recesso

Art. 20 - Foro competente

IL DIRIGENTE

- ing. Mauro Groff -

IL PROFESSIONISTA

- dott. geol. Alessandro Sperandio -

Documento firmato digitalmente tra le parti